

Docenti avvocati – divieto ex art. 1 comma 56 bis L. 662/1996 di patrocinio nelle controversie in cui sia parte una pubblica amministrazione – non sussiste.

Il divieto ex art. 56 bis L. 662/1996 non poteva - e non può a tutt'oggi - riguardare i professori-avvocati in quanto per loro vi era - e vi è - una norma speciale, l'art. 3, R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, che consente qualsiasi incarico defensionale e consultivo senza eccezioni e risulta ribadita sia dalla normativa universitaria sia da quella della scuola secondaria di II grado.

Sent. n. 508-2010

**REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI CHIETI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Chieti, dott. Ciro Marsella, visto l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di prima istanza in materia di lavoro iscritta al n. 3658 dell'anno 2009, Ruolo Generale Affari Contenziosi, vertente

TRA

XXX, nato a [omissis] e residente a [omissis], elettivamente domiciliato in Chieti al [omissis] presso lo studio dell'avv. [omissis], dal quale è rappresentato e difeso giusta procura a margine del ricorso,

RICORRENTE

- E -

l'Istituto [omissis] di [omissis], in persona del Dirigente Scolastico p.t.

RESISTENTE

- E -

il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, Roma, in persona del Ministro pro tempore

CONTUMACE

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALLO SVOLGIMENTO DELLA PROFESSIONE AVVOCATO SENZA LIMITAZIONI DI SORTA.

CONCLUSIONI

RICORRENTE 1) “accertare e dichiarare l'illegittimità degli atti impugnati, per i motivi innanzi rubricati, e, previa disapplicazione e/o annullamento e/o riforma degli stessi, 2) accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto a svolgere la professione di avvocato anche in controversie nelle quali sia

parte una pubblica amministrazione ed in particolare il MIUR 3) condannare la p.a. intimata alle spese di lite”.

RESISTENTE “In via preliminare, rigettare l’avversa domanda cautelare perché inammissibile e, comunque, infondata in fatto e in diritto. Nel merito, rigettare l’avverso ricorso perché inammissibile e, comunque, infondato in fatto e in diritto”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex art. 409 e seg. c.p.c., con contestuale richiesta cautelare ex art. 700 c.p.c., depositato il 30 dicembre 2009, XXX deduceva di essere docente a tempo indeterminato della classe di concorso A019 (discipline giuridiche ed economiche), in servizio presso l’Istituto “[omissis]” di [omissis]; di aver chiesto con domanda del 2/9/2009 l’autorizzazione a svolgere la professione di avvocato ai sensi della normativa di legge; di aver ricevuto il provvedimento del 2/9/2009 prot. n. 4920, con il quale il Dirigente Scolastico, nell’accogliere la domanda, aveva subordinato lo svolgimento della professione di avvocato alla condizione di non assumere il patrocinio in controversie nelle quali sia parte una pubblica amministrazione ed in particolare il MIUR.

Il ricorrente, sostenendo di avere invece diritto a svolgere la professione di avvocato senza limitazioni di sorta, eccepiva la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del RDL n 1578 del 1933, dell’art. 508 del D.Lgs 297/94, dell’art 1 commi 55, 56 bis e 57 della L. 23.12.1996 n. 662 e dell’art. 1 della L. 25.11.2003 n. 339, nonché di ogni altra norma e/o principio giurisprudenziale in materia di incompatibilità e di conferimento dell’autorizzazione all’esercizio della professione forense.

Si costituiva in giudizio solo il Dirigente Scolastico p.t, dell’Istituto [omissis], che contestava la fondatezza della domanda, spiegando le conclusioni riportate in epigrafe.

Così radicatosi il contraddittorio, concessasi l’istanza cautelare con ordinanza del 31 marzo 2010, resa fuori udienza, la causa, istruita solo documentalmente, all’odierna udienza è stata discussa ed indi decisa come da separato dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso appare fondato e va quindi accolto alla luce delle considerazioni che seguono.

Nel merito, osserva il giudicante, doversi integralmente confermare – pure alla luce di un ulteriore completo esame di tutte le questioni rilevanti ai fini della decisione - le considerazioni già diffusamente svolte nella ordinanza ex art. 700 c.p.c. del 31 marzo 2010.

Invero, il ricorrente rivendica il suo diritto a svolgere la professione di avvocato anche in controversie nelle quali sia parte una pubblica amministrazione, in particolare il MIUR, in virtù di una normativa speciale - art. 3 del R.D.L. n. 1578 del 1933 e art. 92 del D.P.R. 31/5/74, n. 417, ora sostituito dall’art. 508 del T.U. n. 297 del 16.4.94, che ha sempre consentito ai docenti delle Scuole Secondarie di II grado di ottenere l’autorizzazione allo svolgimento della professione di avvocato senza limitazioni di sorta, compatibilmente con l’orario di insegnamento e di servizio e senza recare pregiudizio all’ordinato e completo assolvimento delle attività inerenti alla funzione docente; sicché per il ricorrente la posizione dei docenti autorizzati allo svolgimento della professione forense era e sarebbe ancora del tutto diversa da quella degli altri dipendenti pubblici, anche dopo l’introduzione del comma 56 bis (aggiunto dall’art. 6 del D.L. 28/3/97, n. 79, nel testo integrato dalla L. 28/5/97, n. 140), prevedente, solo per questi ultimi, che “gli stessi dipendenti non possono assumere il patrocinio in controversie nelle quali sia parte una pubblica amministrazione”.

La tesi della P.A. resistente, secondo cui il divieto imposto dall’art. 56 bis sarebbe tuttora operante, non è condivisibile.

Invero, il divieto ex art. 56 bis L. 662 di dare incarichi professionali pubblici o di assumere il patrocinio delle p.a. nacque per impedire i conflitti di interesse e di accaparramento agevolato della clientela, nonché il conferimento di incarichi a dipendenti pubblici - non professori universitari o di scuole secondarie - che all'epoca, prima del divieto introdotto dalla L. n. 339 del 2003, potevano iscriversi in albi, come quello dagli avvocati, in base all'art. 1, comma 56 della stessa L. 662/96; la norma non poteva - e non può a tutt'oggi - riguardare i professori-avvocati in quanto per loro vi era - e vi è - una norma speciale, l'art. 3 R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, che consente qualsiasi incarico defensionale e consultivo senza eccezioni e risulta ribadita sia dalla normativa universitaria (art 11, D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382 e art. 1, comma 13, L. 4 novembre 2005 n. 230) sia da quella della scuola secondaria di II grado (art. 92 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, ora sostituito dall'art. 508 del tu. n. 297 del l6/4/94); ripristinato il divieto per dipendenti anche in "part time" di iscriversi in albi ex L. 339 del 2003, la norma del 1996 (L. n. 663) resta oggi priva di applicazione concreta, in quanto gli unici dipendenti autorizzati ad iscriversi in albo avvocati sono i professori-avvocati, che godono però, come innanzi detto, di una "lex specialis" che li abilita a difendere chiunque, ergo anche la PA e ad avere incarichi dalla amministrazione medesima.

Va osservato, altresì, che l'Avvocatura dello Stato nel giudizio sulla legittimità costituzionale dell'art. 1 commi 56 e 56-bis della L. 23 dicembre 1996, n. 662 (ord. n. 163/1999 C.Cost), ha sostenuto che "il contemporaneo svolgimento della professione forense e del rapporto di pubblico impiego non comporta nessun conflitto fra i doveri del difensore e quelli del dipendente pubblico".

Va considerato, inoltre, che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 390 del 21 novembre 2006 ha riaffermato il principio giusta il quale "le eccezioni, alla regola che sancisce l'incompatibilità con qualsiasi rapporto implicante subordinazione, non vulnerano la coerenza del sistema allo stato vigente: in particolare, l'eccezione che riguarda i docenti deve essere considerata alla luce del principio costituzionale della libertà dell'insegnamento (art. 33 Cost.), dal quale discende che il rapporto di impiego (ed il vincolo di subordinazione da esso derivante), come non può incidere sull'insegnamento (che costituisce la prestazione lavorativa), così, ed a fortiori, non può incidere sulla libertà richiesta dall'esercizio della professione forense; a sua volta, quella che riguarda gli uffici legali presuppone - secondo la costante giurisprudenza - la creazione di una struttura autonoma rispetto a quella amministrativa dell'ente e l'assenza di ogni vincolo di subordinazione dei legali inseriti in tali uffici rispetto all'organizzazione amministrativa dell'ente".

Vanno quindi adottate le statuizioni di cui al dispositivo che segue.

Le spese di lite, sia della fase cautelare che di merito, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce il diritto del ricorrente a svolgere la professione di avvocato anche in controversie nelle quali sia parte una pubblica amministrazione ed in particolare il MIUR,

Condanna Il Ministero resistente alla rifusione delle spese di lite, sia della fase cautelare che di merito, in favore del ricorrente che liquida in complessivi €. 3.000,00, di cui € 1.500,00 per diritti, oltre a IVA, CAP e rimborso forfettario come per legge.

Dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.

Così deciso in Chieti, nell'udienza del 30 giugno 2010.

IL GIUDICE DEL LAVORO

dott. **Ciro Marsella**